

Marco **MAINARDI** - Fabrizio **ROSSI**

# REVISORE LEGALE dei **CONTI**

II Edizione Settembre **2023**

**MANUALE** per

- prove **SCRITTA** e **ORALE** esame di idoneità
- aspiranti **dottori commercialisti**
- professionisti **revisori contabili**

**NLD**  
CONCORSI

# Parte VI

## **Crisi d'impresa**

### SOMMARIO

---

Cap. 1 - Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cap. 2 - Gli strumenti di regolazione della crisi di impresa alternativi alla liquidazione giudiziale

Cap. 3 - Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Cap. 4 - I reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

---



# Capitolo 1

## Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

### SOMMARIO:

1. Gli strumenti di gestione delle crisi d'impresa: inquadramento storico. - **1.1.** Il nuovo approccio del legislatore alla crisi d'impresa. - **1.2.** La finalità del CCII. - **2.** I presupposti di accesso alle procedure di regolazione della crisi: le nuove nozioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento. - **2.1.** I presupposti oggettivi di accesso alle procedure concorsuali. - **3.** L'emersione anticipata della crisi: strumenti di controllo interno ed esterno. - **4.** La liquidazione giudiziale. - **5.** I principi cardine della liquidazione giudiziale: concorsualità, universalità, ufficiosità e residualità. - **5.1.** Concorsualità e precipitati applicativi. - **5.2.** Universalità. - **5.3.** Ufficiosità. - **5.4.** Residualità. - **6.** Presupposti di accesso alla procedura. - **6.1.** Presupposto soggettivo. - **6.2.** Presupposto oggettivo. - **7.** Gli organi della procedura. - **7.1.** Il Tribunale concorsuale: funzioni. - **7.2.** Il Giudice delegato: funzioni. - **7.3** Il Curatore. - **7.3.1.** Funzioni del Curatore. - **7.3.2.** Revoca, sostituzione e responsabilità del curatore. - **7.4.** Il comitato dei creditori. - **7.4.1.** Funzioni del comitato dei creditori. - **8.** Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale. - **8.1** Effetti per il debitore. - **8.1.1.** Effetti di carattere patrimoniale: lo spossessamento del debitore. - **8.1.2.** L'oggetto dello spossessamento. - **8.1.3.** Effetti di carattere personale. - **8.2** Effetti per i creditori. - **8.2.1.** Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari. - **8.2.2.** La verifica del passivo. - **8.3** Effetti sugli atti pregiudizievole per i creditori. - **8.3.1** L'azione revocatoria: funzione e presupposti. - **8.3.2.** Le diverse tipologie di azioni. - **8.3.3.** Gli atti non revocabili. - **8.4.** Effetti sui rapporti giuridici pendenti (contratti). - **8.4.1.** La sospensione dei contratti. - **8.4.2.** La scelta del Curatore. - **9.** Le fasi della procedura di liquidazione: custodia e amministrazione dei beni; accertamento del passivo; liquidazione dell'attivo. - **9.1** L'apposizione dei sigilli e la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore. Adempimenti preliminari del Curatore. - **9.2.** L'accertamento del passivo. - **9.3.** Il procedimento di accertamento del passivo (titolo a latere). - **9.4.** La liquidazione e la ripartizione dell'attivo. - **9.4.1.** Il programma di liquidazione. - **9.4.2.** La vendita dei beni. - **9.4.3.** Il riparto e l'ordine di distribuzione delle somme. - **10.** La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. - **10.1.** Un'ipotesi peculiare di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale: il concordato. - **11.** La liquidazione giudiziale delle società. - **11.1.** Liquidazione giudiziale delle società di persone. - **11.2.** Liquidazione giudiziale delle società di capitali.

### 1. Gli strumenti di gestione delle crisi d'impresa: inquadramento storico

Nello svolgimento dell'attività economica organizzata che, come si è visto, costituisce l'essenza dell'impresa (cfr. art. 2082 c.c.), l'imprenditore può attraversare momenti di difficoltà - temporanea o irreversibile - che non gli consentono di pagare i debiti che ha contratto con i fornitori, con le banche, con lo Stato (per tasse, tributi, contributi previdenziali ecc.) e, più, in generale con i vari creditori.

Per far fronte e gestire questa situazione di crisi ovvero di insolvenza (più avanti vedremo come il legislatore definisca l'una e l'altra), per quasi ottanta anni hanno trovato applicazione le norme contenute nel R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, oggi abrogate dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), **entrato in vigore il 15 luglio 2022**, dopo oltre tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In sostanza, i procedimenti instaurati a fare data dal 15 luglio 2022 sono regolati dal nuovo statuto normativo.

Per meglio comprenderlo, è opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione storica della disciplina fallimentare.

Il R.D. 267/1942 (d'ora in avanti Legge Fallimentare) affonda le sue radici nel periodo antecedente alla Costituzione e rispecchia le scelte ideologiche di fondo del contesto storico-politico dell'epoca. In particolare, la Legge Fallimentare era basata sulla centralità dell'interesse

dello Stato nella gestione dell'insolvenza, nonché sul primario obiettivo di espellere dal mercato l'imprenditore insolvente -in quanto tale non meritevole di continuare a operare sul mercato- e di soddisfare i suoi creditori mediante il ricavato della liquidazione di tutti i beni, secondo i principi **della concorsualità** (ossia la partecipazione di tutti i creditori del debitore) **e della par condicio creditorum** (ossia la parità di trattamento dei creditori).

La Legge Fallimentare aveva una finalità prevalentemente liquidatoria e si disinteressava del tutto dell'esigenza di salvaguardare e tutelare la potenzialità produttiva dell'impresa, sebbene in crisi, e il livello occupazionale.

Nel tempo, il mutato contesto normativo (si pensi alla Riforma del diritto societario e all'esigenza di conformarsi alla legislazione unionale) e socio-economico ha evidenziato i limiti e l'obsolescenza della Legge Fallimentare.

A partire dal 2005, il Legislatore è quindi intervenuto, con la tecnica della c.d. novellazione (ossia modificando con più interventi normativi il preesistente Regio Decreto del 1942), con plurimi decreti-legge e decreti legislativi che hanno di fatto riformato e innovato profondamente la Legge Fallimentare, fino all'attuale Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

### ► 1.1. Il nuovo approccio del legislatore alla crisi d'impresa

---

Nel corso degli ultimi 15 anni, i principi che hanno ispirato la riforma sono stati anzitutto il superamento dell'idea del fallimento come una "punizione" per l'imprenditore, (si pensi che nella versione originaria della Legge Fallimentare il soggetto dichiarato fallito perdeva il diritto di voto, non poteva ricevere la corrispondenza neppure di carattere personale), come ben si percepisce anche dal superamento del termine fallimento sostituito da liquidazione giudiziale, nonché la semplificazione delle procedure esistenti e, soprattutto, l'introduzione di strumenti per il risanamento dell'azienda e il superamento della situazione di crisi aziendale.

In questa direzione si sono mossi tutti gli interventi di novella del legislatore che, a partire dal 2005 fino al 2015, hanno interessato il R.D. del 1942.

Deve poi ricordarsi che, accanto al Legge fallimentare, nel corso degli anni sono intervenute normative speciali aventi ad oggetto la gestione della crisi di imprese di notevoli dimensioni di imprese che hanno un peculiare oggetto (c.d. procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ex D. lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e successivi interventi normati) nonché la gestione della crisi di soggetti non fallibili (ossia imprenditori che non hanno i requisiti dimensionali per essere dichiarati falliti o soggetti che non sono imprenditori, ma che hanno contratto debiti che non riescono a onorare - ex Legge n. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento).

### ► 1.2. La finalità del CCII

---

A fronte di queste plurime e frammentarie leggi, si è avvertita l'esigenza di risistemare in modo complessivo e organico la materia concorsuale: a tale fine, in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 14/2019 che, in attuazione della L. Delega n. 155/2017 avente ad oggetto la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e la L. n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il Codice ha quindi l'obiettivo di disciplinare in modo organico e sistematico le procedure concorsuali: infatti, nel perimetrare l'ambito di applicazione, l'art. 1 stabilisce che il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Inoltre, sempre nell'ottica della unitarietà della disciplina sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, che saranno esaminati nei successivi paragrafi.

## 2. I presupposti di accesso alle procedure di regolazione della crisi: le nuove nozioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

Come già accennato, il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore non più solo commerciale, come in passato, ma anche artigiano o agricolo. Da un punto di vista soggettivo, quindi, il Codice si rivolge a una platea molto ampia di soggetti, prevedendo plurimi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'attività imprenditoriale.

### ► 2.1. I presupposti oggettivi di accesso alle procedure concorsuali

Sotto il profilo oggettivo, presupposti per accedere a uno di questi strumenti sono:

- **crisi:** definita nell'art. 2 del Codice, modificato da ultimo con il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, come *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*. Si deve al riguardo notare che in sede di modifiche derivanti dalla necessità di dare attuazione alla direttiva n. 1023/2019 (c.d. direttiva *Insolvency*) è stato abbandonato ogni riferimento allo "squilibrio economico-finanziario", per incentrare la definizione sulla impossibilità di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Rispetto alla precedente nozione di crisi viene meno il riferimento alle obbligazioni "pianificate", sì che deve ritenersi rilevanti l'impossibilità di far fronte a qualsiasi tipo di obbligazione, anche se inizialmente non prevista e dovuta all'insorgenza sopravvenuta di eventi di carattere straordinario (si pensi alle tante tensioni finanziarie dovute alle emergenze di questi ultimi anni, prima di carattere pandemico-sanitario, poi dovute ad eventi bellici o al rincaro non previsto di materie prime ed energetiche). Al contempo, si segnala la soppressione dell'aggettivo "regolarmente", che tuttavia non pare di particolare momento, dovendosi ritenere che forme di adempimento irregolari, o caratterizzate da modalità pregiudizievoli (si pensi a casi di *datio o cessio* in *solutum* fortemente squilibrate) continuino ad essere apprezzabili ai fini di dimostrare il presupposto oggettivo della crisi, come pure dell'insolvenza. Del tutto nuovo anche l'orizzonte temporale di dodici mesi che vale a rimarcare, da un lato, l'esigenza di pianificazione che l'imprenditore deve porre a base della gestione della sua attività economica, come pure l'idea di budget e l'esigenza di predisporre piani di tesoreria, secondo quella regola fondamentale di organizzazione mediante "adeguati assetti" di cui si dirà al paragrafo seguente. Dall'altro, il termine di 12 mesi (rispetto ad una prima versione incentrata su un orizzonte temporale semestrale) sembra andare nella direzione di un irrigidimento del presupposto della crisi, come concetto che "guarda più lontano", rendendo irrilevanti meri scostamenti finanziari temporanei che l'impresa sia in grado di riassorbire entro l'esercizio annuale;
- **insolvenza:** per tale deve intendersi lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- **sovraindebitamento:** tale nozione compendia in sé sia la crisi che l'insolvenza; è riferita, sotto il profilo soggettivo, al consumatore, al professionista e a quegli imprenditori che non hanno i requisiti per accedere alla liquidazione giudiziale (che, in passato, avremmo definito non fallibili).

## 3. L'emersione anticipata della crisi: strumenti di controllo interno ed esterno

La vera novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nella sua originaria versione, era rappresentata proprio dall'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, cui erano dedicati gli artt. da 12 a 25 del Codice. Si trattava di istituti normativi finalizzati a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell'impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori.

Con l'intervento normativo ultimo del giugno 2022 il legislatore ha previsto il definitivo accantonamento del sistema di allerta, così come originariamente previsto, e rende ancor più